



CITTA' DI BOJANO (Provincia di Campobasso)

AVVISO PUBBLICO
Anno 2023
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Anno 2023 - Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", viene indetto un bando pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n. 663 del 29/5/2000, n. 963 del 12/7/2004, n. 1368 del 18/10/2004, che applicano le disposizioni dell'art. 11 della Legge 431/98 e successive integrazioni, e del D.M. LL.PP. del 7/6/1999 che approva il "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori".

Al bando possono partecipare i residenti titolari di contratti di locazione per uso abitativo regolarmente registrati, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.11 comma 13 – L.133/08);
- b) residenza anagrafica nel comune di Bojano e nell'alloggio locato, per il quale si chiede il contributo;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (anno d'imposta 2022 – dichiarazione 2023):
 - d1* – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di € **13.732,80** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%

ovvero

d2 – imponibile complessivo, non superiore alla somma di € 15.137,18 corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non inferiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3 i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%.

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali, prima della data di emanazione del presente avviso, ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

- e) titolarità di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro;
- f) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità. I contributi concessi ai sensi del decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza i cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Analogamente la misura in parola sarà erogata solo a titolo integrativo per coloro che hanno ricevuto analoghe previdenze pubbliche a qualsiasi titolo;
- g) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di Bojano destinato ad uso abitativo primario;
- h) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 350,00;
- i) conduzione di un alloggio di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

2) CONTENUTI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000, che si potranno scaricare dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Bojano www.comune.bojano.cb.it.

Le istanze potranno essere consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune di Bojano aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o inviate a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è stabilito inderogabilmente entro il giorno **06.12.2023 (data scadenza dell'Avviso Pubblico)**. Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide le domande pervenute per posta con data di partenza nei termini, quale risulta da timbro postale. Non possono presentare più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.

Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste presso essere richieste al seguente- Tel. **0874/772850-41**.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda, secondo lo schema allegato, quanto segue:

- a) i dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;
- c) l'ammontare del canone mensile di locazione riferito solo all'alloggio e gli estremi relativi del contratto;
- d) l'ammontare del reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
- f) la conoscenza delle norme contenute nell'avviso, nella L. 431/1998 n. 431 e nelle delibere di Giunta Regionale n. 663/2000, n. 963/2004 e n. 1368/2004.

Si invitano gli interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. A questo proposito, si informano i soggetti interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, del D.P.R. n. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, l'eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente, di cui all'art.3, comma 3, della L. 104/92, o l'attestazione dell'invalidità superiore al 66% non possono essere sostituiti da altro documento.

Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.lgs. n. 101/2018, secondo l'informativa Privacy del Comune di Bojano allegata al presente bando.

3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione possono essere presentate:

- a) direttamente presso l'ufficio protocollo del comune di Bojano, dal lunedì al venerdì, in orario di apertura degli uffici comunali;
- b) a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al comune di Bojano, apponendo sulla busta la dicitura "Richiesta contributo per il pagamento del canone di locazione";
- c) a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it con l'espressa indicazione nell'oggetto della seguente dicitura: "Richiesta contributo per il pagamento del canone di locazione";

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 06 dicembre 2023.

Il Comune di Bojano non si assume responsabilità per ritardi nelle consegne delle raccomandate imputabili a cause di forza maggiore.

Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.

4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune, entro **15 giorni** dalla data di scadenza del bando, procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili, in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.

Nella formulazione delle graduatorie sarà data priorità ai richiedenti, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.

Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (punto 1 - lettera d1- e d2-) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 13.732,80 di cui al punto 1 - lettera d1:

A1 - con un'incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 % e comunque fino a un massimo di 8 punti;

A2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54	punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09	punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63	punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17	punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72	punti 1;
oltre € 8.087,72	punti 0.

B) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a 15.137,18 di cui al punto 1) - lettera d2:

B1 - con un'incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

B2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54	punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09	punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63	punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17	punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72	punti 1;
oltre € 8.087,72	punti 0.

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocati prima i richiedenti che hanno un reddito del nucleo familiare più basso. In caso di ulteriore parità saranno collocati prima i richiedenti con canone mensile più alto. In caso di ulteriore parità saranno collocati prioritariamente i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso.

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all'albo pretorio **per 15 giorni consecutivi**, entro i quali possono essere presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Decorso tale termine, il comune esamina le opposizioni e approva le graduatorie definitive, che verranno pubblicate all'albo pretorio on-line, nonché trasmesse alla Regione per la formulazione del relativo piano di riparto dei contributi.

5) ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) L'entità del contributo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità volto a favorire i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nell'ambito dei seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **13.732,80** corrispondente a due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **3.098,74** annuo;
- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **15.076,63** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **2.324,06** annuo.

Allegato A

b) Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.

c) In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al comune dalla Regione.

d) Il contributo verrà erogato con decorrenza **1° gennaio 2023** per i contratti in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

e) In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente, che dovrà provvedere alla consegna di tutte le ricevute di pagamento afferenti l'anno 2023 presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre il 15/01/2023. Tutte le ricevute consegnate dopo tale data non saranno considerate valide ai fini del calcolo del contributo.

7) CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003) E SS.MM.II. E REGOLAMENTO UE/679/2016.

Ai sensi del D.l.vo 30.06.2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE/679/2016, i dati dichiarati saranno utilizzati ai fini di legge per i controlli presso altri Enti o Soggetti. Il Comune di Bojano al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati è titolare del trattamento dei dati stessi.

Bojano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dr. Nazario BONCRISTIANO